



**CITTA' DI SURBO**

*Provincia di LECCE*

*Settore Servizi Economico Finanziari  
Tributi e Paghe*

# ***REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI***

***(D.L. 193/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 225/2016)***

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/01/2017

## **Articolo 1**

### **Finalità del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha la finalità di recepire l'articolo 6-ter introdotto, in sede di conversione del D.L. n. 193/2016, con Legge n. 225 del 01.12.2016.

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la definizione agevolata dei rapporti insorti e pendenti a seguito dell'emissione da parte del concessionario della riscossione ex art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, di ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, le ingiunzioni fiscali emesse, notificate, non annullate, non pagate al 31.12.2015.
3. Oggetto di definizione agevolata è l'importo relativo alle sanzioni; dall'importo delle ingiunzioni fiscali notificate, sono, pertanto, escluse le sanzioni.
4. Qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, la somma corrisposta a titolo di sanzione non sarà rimborsata dal Comune di Surbo.

## **Articolo 3**

### **Termini e modalità di adesione**

Le modalità secondo cui si addiviene alla suddetta definizione agevolata sono le seguenti:

1. Entro il 31.03.2017, i soggetti, destinatari di ingiunzioni fiscali ex R.D. n. 639/1910 possono aderire alla definizione agevolata, presentando apposita istanza, utilizzando la modulistica disponibile:
  - sul sito del Comune di Surbo
  - presso l'Ufficio Tributi del Comune
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento da scegliere tra le seguenti opzioni:
  - a) rata unica entro il 31 luglio 2017
  - b) pagamento dilazionato in due rate:
    - rata 1 entro il 31 luglio 2017
    - rata 2 entro il 31 ottobre 2017
  - c) pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a 1.000,00 euro:
    - rata 1 entro il 31 luglio 2017
    - rata 2 entro il 31 ottobre 2017
    - rata 3 entro il 31 dicembre 2017
  - d) pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a 3.000,00 euro:
    - rata 1 entro il 31 luglio 2017
    - rata 2 entro il 31 ottobre 2017
    - rata 3 entro il 31 dicembre 2017
    - rata 4 entro il 30 aprile 2018
    - rata 5 entro il 30 settembre 2018
3. Il contribuente dovrà compilare in ogni sua parte la modulistica di cui al comma 1, indicando il numero di rate in cui intende ripartire il pagamento. Il numero di rate non potrà mai in ogni caso essere superiore a quanto stabilito dal presente Regolamento.
4. Non è obbligatorio aderire per tutte le ingiunzioni di cui il contribuente è destinatario; difatti è possibile definire anche soltanto alcune delle ingiunzioni. Il contribuente può scegliere cosa definire in via agevolata non solo nell'ambito di ingiunzioni diverse ma anche su singole ingiunzioni contenenti più annualità o tributi.
5. Entro il 31.03.2017, il contribuente può integrare la precedente domanda di definizione agevolata, integrandola anche per altre ingiunzioni.

6. Entro il 30.05.2017 l'Ufficio Tributi, a seguito di istruttoria, provvederà a trasmettere ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
7. Sulle rate saranno applicati gli interessi con decorrenza dal 01.08.2017 nella misura prevista dall'art. 6 del citato D.L. n. 193/2016, convertito con Legge n. 225 del 01.12.2016.

#### **Articolo 4**

##### **Ricezione e riscontro istanze**

1. Le istanze di definizione agevolata dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
  - protocollo del Comune di Surbo, indirizzate all'Ufficio Tributi;
  - indirizzo pec: comuneturbo@pec.it
  - indirizzo e-mail: ufficiotributi@comune.surbo.le.it

Nella redazione delle suddette istanze, il personale dell'Ufficio Tributi potrà supportare il contribuente, che potrà rivolgersi agli Uffici negli orari e nei giorni stabiliti.

2. L'Ufficio Tributi, esaminata ed istruita ogni istanza pervenuta, trasmetterà al contribuente la comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 3, a mezzo:
  - Consegna a mano, previo contatto telefonico o invito scritto
  - Pec

#### **Articolo 5**

##### **Definizione dei giudizi pendenti**

1. Se si presenta domanda di adesione alla definizione agevolata, è necessario rinunciare ad eventuali ricorsi o giudizi eventualmente pendenti in qualsiasi grado.

#### **Articolo 6**

##### **Effetti del deposito della domanda di adesione**

1. Al momento del deposito della domanda di adesione alla definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale domanda ed il Comune di Surbo non potrà intraprendere azioni cautelari e/o esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie). Restano invece efficaci le azioni cautelari ed esecutive già attivate sulle ingiunzioni oggetto di definizione, le quali saranno cancellate successivamente, ossia dopo il pagamento totale del debito. Le azioni esecutive, quali la vendita all'asta o l'assegnazione degli importi, nei pignoramenti presso terzi, vengono sospese se la domanda di adesione viene depositata prima che il bene sia stato venduto o che le somme siano state assegnate.

#### **Articolo 7**

##### **Perfezionamento della definizione agevolata**

1. La definizione si perfeziona e si formalizza con il pagamento della prima rata; quindi il mancato pagamento della prima rata non produce alcuna particolare conseguenza. Passato il termine per il pagamento della prima rata, il Comune, per mezzo dell'Ufficio Tributi, ripristinerà il debito iniziale delle ingiunzioni per le quali è stata chiesta la definizione agevolata e potrà riprendere le azioni esecutive.
2. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero decorso il termine di scadenza di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e gli eventuali versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto; riprendono altresì a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della domanda.

#### **Articolo 8**

##### **Gestione delle precedenti rateizzazioni**

1. Nel caso in cui vi siano in corso precedenti rateizzazioni, con la presentazione della domanda di adesione è sospeso il pagamento delle rate a decorrere dal periodo dal 1 gennaio 2017 sino al termine del versamento della prima o unica rata della definizione agevolata. Le eventuali rate pagate in questo intervallo di tempo vanno a coprire le ingiunzioni più vecchie non pagate. Nel caso in cui il contribuente, dopo aver presentato domanda di adesione alla definizione agevolata ed aver ricevuto riscontro, decidesse di non aderire e quindi di non pagare la prima rata, potrà riprendere il pagamento della dilazione originaria, senza che nel frattempo egli possa essere considerato moroso. Al contrario, una volta versata la prima rata, la rateizzazione pregressa decade irreversibilmente.
2. Anche nel caso di decadenza della rateizzazione pregressa per mancato pagamento o ritardato pagamento delle rate è possibile addivenire alla definizione agevolata.

### **Articolo 9**

#### **Presenza di coobbligati**

1. Se per alcune ingiunzioni ci sono più coobbligati (la stessa ingiunzione è stata notificata a più soggetti coobbligati in solido) basta che uno solo dei coobbligati aderisca ed anche gli altri coobbligati beneficeranno degli effetti di tale adesione (estinzione del debito, sospensione di azione cautelari ed esecutive).

### **Articolo 10**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.